



Intraprendere la professione di Ingegnere. Esercizio di abilità e competenze

Corso di preparazione agli esami di abilitazione
all'esercizio professionale - Anno 2020

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

A cura dell' Ing. Salvatore Barone

Ex Dirigente Tecnico Ingegnere dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI

approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 26.05.2014



PREMESSE

Gli iscritti all'Albo degli Ingegneri hanno coscienza che **l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata** e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ...

Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, **sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione** ...

Sono altresì consapevoli che è **dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali e alla legge** ...

Si impegnano altresì, **in caso di calamità, a rendere disponibili le proprie competenze** coordinandosi con le strutture preposte **alla gestione delle emergenze** ...

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Principi generali

- 1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel **rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato** e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.
- 1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

- 2.1 Le presenti norme **si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo**, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere ...
- 2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico ...

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell' Ingegnere

3.1 L'ingegnere sostiene e difende **il decoro e la reputazione** della propria professione.

.....

3.5 Costituisce **infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.**

Art. 4 - Correttezza

4.1 L'ingegnere **rifiuta** di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di **non avere adeguata preparazione e competenza ...**

4.2 L'ingegnere **sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; ...**

.....

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, ...

Art. 5 - Legalità

5.1 Costituisce **illecito disciplinare** lo svolgimento di attività professionale **in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi** da quelli di competenza o in periodo di sospensione.

.....

5.3 Costituisce **grave violazione deontologica**, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti ed in particolare a quelli a qualunque titolo collegati o riconducibili alla **criminalità organizzata** o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 - Riservatezza

6.1 L'ingegnere deve **mantenere il segreto professionale** sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

- 7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.
- 7.2 L'ingegnere deve **costantemente aggiornare le proprie competenze professionali** seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.



Art. 8 - Assicurazione professionale

- 8.1 Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, **è tenuto a stipulare idonea assicurazione** per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- 8.2 L'ingegnere, **al momento dell'assunzione dell'incarico**, è tenuto a rendere noti al committente **gli estremi della polizza** stipulata per la responsabilità professionale ed il **relativo massimale**.

Art. 9 - Pubblicità informativa

- 9.1 La pubblicità deve rispettare **la dignità ed il decoro** della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista ...

Art. 10 - Rapporti con il Committente

- 10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo **interesse del committente** ...

Art. 11 - Incarichi e compensi

11.1 L'ingegnere **al momento dell'affidamento dell'incarico** deve definire con chiarezza **i termini dell'incarico** conferito e deve **pattuire il compenso** con il committente, rendendo noto il **grado di complessità** della prestazione e fornendo tutte le **informazioni** utili circa gli **oneri ipotizzabili** correlati o correlabili all'incarico stesso.

.....

11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali **a titolo gratuito** solo in casi particolari **quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie**.

11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli **interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri** che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, **si vengono a trovare in difficoltà**.

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

12.1 L'incarico professionale **deve essere svolto compiutamente**, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.2 L'ingegnere deve **informare** il committente **di ogni potenziale conflitto** di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

12.3 L'ingegnere deve **avvertire tempestivamente** il committente **in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico**, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

.....

12.5 L'ingegnere è tenuto **a consegnare al committente i documenti** dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, **quando quest'ultimo ne faccia richiesta**.

CAPO III - RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi ed altri professionisti

- 13.1 L'ingegnere deve improntare i **rapporti professionali** con i colleghi alla **massima lealtà e correttezza** ...
- 13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di **espressioni sconvenienti od offensive** negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.
- 13.3 L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che **possano ledere ... la reputazione di colleghi** o di altri professionisti.
- 13.4 L'ingegnere non deve mettere in atto **comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico**, già incaricato per una specifica prestazione.

13.5 L'ingegnere che sia chiamato **a subentrare** in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo **solo dopo** che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre **informare per iscritto i professionisti a cui subentra** e il Consiglio dell'Ordine.

.....

13.7 L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la **successione** del mandato avvenga **senza danni per il committente** ...

13.8 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato **congiuntamente a più professionisti**, in forma collegiale o in gruppo, **solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale**, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri ...

13.9 L'ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto ...

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

- 14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto **la propria direzione e responsabilità** a collaboratori
- 14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla **massima correttezza**.
- 14.3 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza; l'ingegnere si assume la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto.
-
- 14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi **condizioni di lavoro e compensi adeguati**.
- 14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale
- 14.8 Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista ... alla massima correttezza

Art. 15 - Concorrenza

- 15.1 La **concorrenza è libera** e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.
- 15.2 L'ingegnere **si deve astenere** dal ricorrere a **mezzi incompatibili con la propria dignità** per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
- 15.3 E' sanzionabile disciplinarmente **la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere**. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

15.4 **L'illecita concorrenza** può manifestarsi in diverse forme:

1. **critiche denigratorie** sul comportamento professionale di un collega;
2. **attribuzione** a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali ...;
5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale ...

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

- 16.1 Nel caso in cui l'attività professionale ... sia svolta in forma **associativa o societaria** ... le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.
- 16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata ... devono **stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni** e la **durata del rapporto** professionale e nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri ...
- 16.3 Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile **soltanto l'ingegnere** o gli ingegneri **a cui si riferiscano i fatti** specifici commessi.
- 16.4 La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e ...

CAPO IV - RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 - Rapporti con le istituzioni

- 17.1 L'ingegnere **deve astenersi** dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della **collaborazione retribuita** dei dipendenti delle Istituzioni ...
- 17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura
- 17.3 L'ingegnere che **assume cariche istituzionali**, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato **evitando qualsiasi abuso**, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale ...

Art. 18 - Rapporti con la collettività

18.1 L'ingegnere é personalmente **responsabile** della propria opera **nei confronti della committenza** e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni, ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il **principio dello sviluppo sostenibile** ...

19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto ... ad **evitare che vengano arrecate all'ambiente** nel quale opera **alterazioni** che possano influire negativamente **sull'equilibrio ecologico** e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

19.3 L'ingegnere **non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.**

CAPO V - RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 - Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

- 20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di **collaborare con il Consiglio territoriale e con quello di Disciplina** dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.
- 20.2 L'ingegnere deve provvedere **regolarmente e tempestivamente** agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.
- 20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una **nomina a seguito di una segnalazione** da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a) **comunicare tempestivamente** al Consiglio le nomine ricevute ...;
- b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista...
- c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio ...;
- d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato ... **segnalando** al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine **la violazione di norme deontologiche**, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e) **presentare tempestivamente le proprie dimissioni** nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno ...;
- f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

CAPO VI - INCOMPATIBILITÀ

Art. 21 - Incompatibilità

- 21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico...;
- 21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini ... pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere ...
- 21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che **rediga o abbia redatto** un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici ... **deve astenersi** ... fino all'approvazione, **dall'accettare** da committenti privati **incarichi professionali inerenti l'area** oggetto dello strumento urbanistico...

21.4 L'ingegnere **non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice** e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante **se una delle parti del procedimento sia assistita**, o sia stata assistita negli ultimi due anni, **da altro professionista di lui socio** o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.



21.6 L'ingegnere **si deve astenere dall'assumere incarichi** nei seguenti casi:

- a) posizione di **giudice in un concorso a cui partecipa** come concorrente (o viceversa) un **altro professionista** che con il primo abbia **rapporti di parentela o di collaborazione** professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c) **collaborazione** sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture **per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.**

Art. 22 - Sanzioni

22.1 **La violazione delle norme di comportamento** di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è **sanzionata**, a giudizio del **Consiglio di Disciplina** territoriale.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Disposizioni finali

23.1 Il presente Codice:

- a) è **depositato** presso gli Uffici di quest'Ordine, il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;
- b) è **pubblicato sul sito ufficiale** dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo.